



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 17 luglio 2009 (29.07)

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0180 (CNS)**

**12195/09
ADD 1**

AGRILEG 130

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|-----------------|--|
| del : | Segretariato generale del Consiglio |
| al : | Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima) / Consiglio |
| n. doc. prec. : | 10723/09 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 |
| n. prop. Com.: | 13312/08 + ADD 1 + ADD 2 |
| Oggetto : | Adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento |

I DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI ESTONE E LETTONE

"L'Estonia e la Lettonia accolgono con favore i principi relativi al benessere degli animali previsti dal progetto di normativa che, una volta attuati, porteranno a un significativo aumento del benessere degli animali, daranno impulso allo sviluppo delle tecnologie usate nell'industria della macellazione e armonizzeranno le condizioni di concorrenza nel mercato interno.

Purtroppo non possiamo approvare l'estensione dell'applicazione di metodi di stordimento alla macellazione per il consumo domestico privato. Pur non contestando il principio generale dello stordimento degli animali prima della macellazione, riteniamo che si tratti di una normativa che disciplini in modo troppo dettagliato un ambito che non ha alcuna influenza sul mercato interno né sul commercio e che, in assenza di meccanismi di controllo aggiuntivi, crea problemi non solo amministrativi, ma anche politici nell'attuazione del regolamento.

Riteniamo che, secondo il principio di sussidiarietà, la regolamentazione più specifica della macellazione per l'autoconsumo dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Esortiamo il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio a mobilitare tutti gli sforzi e le risorse possibili a tal fine".

II DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI FRANCESE E SPAGNOLA

"La Francia e la Spagna ritengono essenziale che i prodotti importati soddisfino esigenze paragonabili, se non identiche, a quelle imposte ai prodotti comunitari nel settore del benessere degli animali e in campo sanitario e fitosanitario .

In particolare, l'importanza che i cittadini europei attribuiscono al benessere degli animali, testimoniata dal protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato di Amsterdam, non deve essere rimessa in causa mediante l'importazione di prodotti i cui metodi di produzione non sarebbero conformi ai criteri che permettono di rispettare tale aspettativa.

Inoltre, le norme di importazione meno rigorose di quelle applicabili agli operatori europei possono creare condizioni di concorrenza sfavorevoli per questi ultimi, come sottolineato nel memorandum presentato al Consiglio "Agricoltura" il 23 giugno 2008. A tale riguardo, la Francia e la Spagna richiamano l'attenzione della Commissione sulle conclusioni adottate dal Consiglio il 18 dicembre 2008 relative alla sicurezza dei prodotti agricoli e agroalimentari importati e alla loro ottemperanza alla normativa comunitaria, in particolare sui punti 4.7 e 4.8.

La Francia e la Spagna accolgono con favore l'inserimento nel regolamento di una clausola relativa all'importazione e invitano la Commissione ad accertare che gli stabilimenti dei paesi terzi autorizzati all'esportazione verso l'Unione europea soddisfino tutti i requisiti previsti dai capi II e III. Esse considerano inoltre che l'attestato relativo al benessere degli animali debba riguardare la carne fresca così come i prodotti e le preparazioni a base di carne".